

Agricoltura - riforma fondiaria - terreni soggetti a riforma - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6486 del 12/03/2024 (Rv. 670495-01)

Immobili appartenenti ad enti di sviluppo - Destinazione ex lege a pubblico servizio - Usucapibilità - Esclusione - Trasferimento al Comune - Cessazione di fatto della destinazione a pubblico servizio - Esclusione - Fondamento.

I terreni appartenenti agli enti di sviluppo, in quanto destinati a un uso pubblico ex art. 1 l. n. 230 del 1950, non possono essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalla legge che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, 828, secondo comma, c.c., con la conseguente impossibilità giuridica di una acquisizione da parte di terzi per usucapione, anche a seguito del loro trasferimento al Comune a titolo gratuito, in quanto atto non idoneo a far venire meno la suddetta destinazione.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6486 del 12/03/2024 (Rv. 670495-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0828, Cod_Civ_art_0830, Cod_Civ_art_1145, Cod_Civ_art_1158